



# Dipartimento per le politiche della famiglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**“EDUCARE INSIEME”**

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI  
PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE  
OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETA'**

*A valere sul Fondo politiche della famiglia  
ex art. 19, comma 1, del decreto-legge  
4 luglio 2006, n. 223*

**CUP J57C20000410001**



## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Riferimenti normativi</b> .....	7
<b>3. Risorse finanziarie e valore economico di ciascun progetto</b> .....	9
<b>4. Soggetti beneficiari</b> .....	9
<b>5. Oggetto</b> .....	10
<b>6. Destinatari</b> .....	10
<b>7. Durata</b> .....	10
<b>8. Modulistica e modalità di partecipazione</b> .....	10
<b>9. Verifica di ricevibilità e ammissibilità delle domande</b> .....	12
<b>10. Commissione di valutazione</b> .....	13
<b>11. Valutazione delle proposte progettuali</b> .....	13
<b>12. Attribuzione dei punteggi</b> .....	14
<b>13. Procedure di avvio</b> .....	15
<b>14. Finanziamento del progetto, rendicontazione e monitoraggio</b> .....	15
<b>15. Altre informazioni</b> .....	18
<b>16. Responsabile del procedimento</b> .....	19



## 1. Premessa

Nel 2015 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di avviare i lavori per affiancare alla Garanzia giovani uno strumento dedicato all'infanzia per combattere la povertà e l'esclusione sociale tra le persone di minore età più svantaggiate. A tal fine, la Commissione europea, nel 2017, ha realizzato uno studio di fattibilità per la definizione di un Programma di Garanzia per l'Infanzia e l'adolescenza (c.d. *Child Guarantee*) che si pone l'obiettivo di garantire che, in Europa, ogni bambino a rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso a cinque settori chiave, ovvero ad assistenza sanitaria e istruzione gratuita, cura, abitazioni dignitose e nutrizione adeguata, secondo i principi generali espressi dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), proponendo soluzioni coerenti ed efficaci in risposta agli obiettivi dell'Agenda di sviluppo sostenibile 2030 che, all'art. 1, prevede proprio "l'abolizione della povertà, in tutte le sue forme".

In questo contesto, l'Italia è chiamata, nel 2021, a realizzare, nell'ambito delle c.d. *Child Guarantee*, un progetto-pilota per il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà minorile che servirà a testare il programma, in vista della apposita Raccomandazione che nello stesso anno estenderà questo modello di intervento a tutti gli Stati membri dell'Unione.

Nell'alveo di questi impegni europei ed internazionali, considerati anche la pandemia sanitaria da COVID-19 e i relativi effetti socio-economici e culturali sulle persone di minore età, che hanno acuito le disuguaglianze e i divari alla base della povertà educativa, il Dipartimento per le politiche della famiglia (a seguire Dipartimento) ha inteso promuovere il presente Avviso pubblico.

L'Avviso pubblico promuove il finanziamento di progetti in grado di intervenire sul benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in situazioni di povertà, di disabilità gravi o in situazioni familiari difficili.

I progetti devono attivare la "comunità educante" creando una rete di solidarietà territoriale, o favorendone l'implementazione e il rafforzamento laddove già esistente, costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età. Ciò significa, favorire la presa in carico del benessere sociale ed educativo delle persone di minore età da parte di una pluralità di soggetti che va dai genitori, alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, delle istituzioni religiose e sportive.

In particolare, il presente Avviso promuove la realizzazione di progetti che prevedano azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per l'*empowerment* dell'infanzia e dell'adolescenza, nelle seguenti aree tematiche, per il contrasto della povertà educativa:

- A. "Cittadinanza attiva";
- B. "Non-discriminazione";
- C. "Dialogo intergenerazionale";
- D. "Ambiente e sani stili di vita".

È auspicabile che i progetti abbiano ad oggetto azioni rivolte a singoli target di destinatari, suddivisi nelle seguenti fasce di età:

- 0-6 anni;



- 5-14 anni;
- 11-17 anni.

Resta, tuttavia, ferma la possibilità, dettata dalle esigenze e dalle finalità dei singoli progetti, di coinvolgere i minori in modo indistinto rispetto alle loro età, soprattutto se l'intervento è finalizzato a favorire azioni di osmosi, di scambio e di dialogo.

Nell'Area **A. "Cittadinanza attiva"** si intendono favorire progetti in grado di coinvolgere attivamente i minori attraverso percorsi partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole *diritto, dovere, partecipazione, protagonismo, cittadinanza attiva, bene comune*, attraverso attività formative, sperimentali, di stimolo al pensiero critico, di volontariato, del prendersi cura di sé e dell'altro con comportamenti responsabili e corretti, per favorire la partecipazione democratica e un avvicinamento alle Istituzioni.

In particolare, le proposte progettuali dovranno prevedere opportunità ludiche e di apprendimento che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità per assumere un ruolo attivo, rispettoso e responsabile nella società di oggi e nella fase di ripartenza della società futura, attraverso attività educative volte a sviluppare il loro senso critico, la loro attenzione al bene comune e ai bisogni della comunità civile e la conoscenza del territorio e del relativo patrimonio culturale e artistico locale. I progetti potranno altresì promuovere lo sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio (associazioni, parrocchie, scuole, ecc.). Gli interventi proposti all'interno di questa area tematica devono favorire la cultura, l'arte, la musica, il bene comune e la partecipazione democratica, indispensabili per il corretto sviluppo della vita sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti.

Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai minori d'età provenienti da fallimenti adottivi o contesti di violenza assistita e agli orfani per crimini domestici: categorie sociali, queste, povere di stimoli culturali ed artistici. Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente.

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di:

- educazione sui temi della pace e della memoria, della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, rivolta soprattutto agli adolescenti;
- coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle Istituzioni cittadine, attraverso forme di collaborazione tra Scuola e Amministrazione comunale e di partecipazione democratica negli organi consultivi;
- miglioramento dell'offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate, valorizzando il patrimonio locale (musei minori, teatri, biblioteche, ecc.), con percorsi di visita dedicati alle persone di minore età e interventi di partecipazione attiva;
- coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della musica, soprattutto attraverso la sensibilizzazione ai generi meno conosciuti e classici, e diffusione della cultura artistica-teatrale sul territorio, con particolare attenzione alle produzioni dei giovani;



- educazione ambientale per incentivare la cultura del riciclo e del riuso, della cura e del mantenimento delle aree verdi, per favorire iniziative di rigenerazione urbana e recupero del territorio, delle aree d'interesse naturalistico, storico- archeologico.

Nell'Area B. **“Non discriminazione”** le azioni progettuali devono porre attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi che soffrono di situazioni di svantaggio o discriminazione che li espone a un elevato rischio di subire forme di emarginazione e violenza (inclusi bullismo e abusi), anche in ambiente scolastico o nella propria famiglia e comunità. Devono essere previste attività ludiche ed educative riconducibili all'*empowerment*, allo scambio interculturale, all'inclusione, alla promozione della parità, al contrasto degli stereotipi e all'uso consapevole e rispettoso dei social media, promuovendo il riconoscimento dei diritti altrui, la lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto di crescita personale. Importate è favorire nelle persone di minore età la scoperta dei propri talenti, lo sviluppo di interessi, l'acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini. Le proposte progettuali dovranno coinvolgere attivamente i soggetti più disagiati e vulnerabili del territorio e garantire un complessivo e organico approccio multidisciplinare.

In questa area possono essere previsti interventi di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché servizi in favore di bambini ed adolescenti che vivono situazioni di violenza assistita o di fallimenti adottivi o si trovano nella condizione di orfani per crimini domestici: entrambe categorie ad alto rischio di mancanze affettive- relazionali e in uno stato di disagio sociale. Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni tese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente.

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di:

- valorizzazione dell'alleanza scuola-famiglia, per migliorare il clima relazionale tra gli studenti, tra gli studenti e gli insegnanti e tra famiglie e istituzioni scolastiche;
- inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità, alla diversità e alle difficoltà dei gruppi vulnerabili, volte al reciproco rispetto;
- sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi al tema della violenza domestica e della violenza verbale/fisica/psicologica, anche on-line, legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- coinvolgimento dei “gruppi classe”, prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il riavvicinamento dei minori che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione.

Nell'Area C. **“Dialogo intergenerazionale”** si intende rafforzare il legame tra i bambini, i ragazzi e gli adulti all'interno della famiglia e della comunità, favorendo le opportunità di confronto e crescita derivanti dal gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni. Fondamentale è promuovere una condivisione dinamica di iniziative che favoriscano l'attivazione di un processo di reciprocità, di conoscenze, di emozioni e di esperienze, di costruzione di relazioni sicure, solide, affidabili, sia all'interno che all'esterno del contesto familiare, annullando pregiudizi e stereotipi. Le emozioni sono alla base del comportamento individuale e sociale e condizionano l'apprendimento del minore



in ogni occasione di formazione formale e informale, specie se condivise con gli adulti. Di qui l'importanza di definire percorsi strutturati di educazione alle emozioni, sia individuali che familiari, che hanno come traguardo l'alfabetizzazione emotiva, ovvero la capacità di comprendere ed esprimere le proprie emozioni, costruire il sistema delle relazioni, maturare la predisposizione alla resilienza e stimolare il pensiero costruttivo.

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di:

- sensibilizzazione al tema delle diversità legate all'età;
- laboratorio intergenerazionali per condividere arti, mestieri, pratiche sportive;
- volontariato dei più giovani verso i più anziani, attraverso la partecipazione ad organizzazioni gestite da generazioni intermedie.

Nell'Area **D. "Ambiente e sani stili di vita"** si intende favorire un miglioramento della salute, del benessere fisico e psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e della comunità, in armonia con l'ambiente. La realizzazione di esperienze e attività all'aperto rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico ed integrale dei bambini e dei ragazzi, nella costruzione del legame tra l'esperienza della dimensione ambientale e naturale e lo sviluppo dell'essere individui in relazione con sé stessi, gli altri e il mondo. In questo ambito tematico, le proposte progettuali dovranno prevedere attività che favoriscano l'apprendimento attraverso il gioco, lo sport e le esperienze pratiche di vita (*learning by doing*), esperienze di apprendimento collaborativo finalizzato a realizzare attività di squadra e a sviluppare abilità (*skills*) interpersonali che possano incoraggiare una migliore comprensione del rapporto con l'ambiente circostante e contribuire all'educazione dei bambini e dei ragazzi a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura, del creato nella sua dimensione integrale, attraverso l'esplorazione, la curiosità, la consapevolezza e la costruzione di un pensiero critico.

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono attività di:

- formazione e sensibilizzazione al tema ambientale e del rapporto con la natura (ad esempio, fattorie didattiche);
- educazione informale attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.;
- laboratorio di cucina ed educazione alimentare.



## **2. Riferimenti normativi**

Costituiscono i riferimenti normativi principali del presente Avviso le seguenti disposizioni:

- Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27, 28, 29 e 31;
- Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile ed in particolare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile n.1 3, 4, 5, 10 e 11, approvati a New York il 25 settembre 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- Osservazioni conclusive 2019 al quinto e sesto Rapporto periodico dell'Italia del Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC/C/ITA /5-6) e in particolare i paragrafi 17 lett. c), 30 e 31;
- Raccomandazione del Consiglio europeo 2013 Investire nell'infanzia;
- Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione alla povertà educativa;
- Risoluzione legislativa del parlamento europeo del 4 aprile 2019 in materia di specifiche risorse del FSE+ per la c.d. *Child Guarantee*;
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- Articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";
- Articolo 1, commi 1250 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia e, in particolare, il comma 1252, il quale stabilisce le modalità di riparto del Fondo;
- Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



- Decreto-Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
- Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia;
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse del Fondo politiche per la famiglia stanziato per l'esercizio finanziario 2020, adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in data 14 maggio 2020, previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata il CU30/2019.





### **3. Risorse finanziarie e valore economico di ciascun progetto**

- 3.1 Le risorse destinate al finanziamento dei progetti da selezionare, tra le proposte che perverranno sulla base del presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 3.2 Saranno ammesse al finanziamento proposte progettuali il cui valore è compreso fra euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) ed euro 200.000,00 (duecentomila/00).
- 3.3 Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale coprirà l'intero costo del progetto.
- 3.4 Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

### **4. Soggetti beneficiari**

- 4.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente esclusivamente i seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione, risultino costituiti da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata:
  - a) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso;
  - b) scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia pubblici e privati, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- 4.2 Le proposte progettuali potranno essere presentate individualmente o in *partnership* da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato. In questo ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione e indicare il soggetto responsabile sin dal momento della presentazione del progetto. Tutti i soggetti del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti di cui al precedente punto 4.1., pena l'esclusione.
- 4.3 Ciascun soggetto proponente (nella forma singola e associata) può presentare esclusivamente una proposta progettuale in una delle 4 aree tematiche del successivo § 5, indicando in modo chiaro l'area tematica di riferimento. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.



## **5. Oggetto**

- 5.1 L'obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di contrastare la povertà educativa promuovendo interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza che privilegino attività a favore dei bambini e dei ragazzi nelle seguenti aree tematiche:
- A. "Cittadinanza attiva";
  - B. "Non-discriminazione";
  - C. "Dialogo intergenerazionale";
  - D. "Ambiente e sani stili di vita".
- 5.2 Le azioni promosse nelle proposte progettuali dovranno garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate – per ciascuna area tematica – nella premessa del presente Avviso.
- 5.3 Gli interventi dovranno garantire l'attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
- 5.4 Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono unicamente o in via prevalente attività di ricerca e le proposte progettuali che prevedono l'organizzazione di convegni.

## **6. Destinatari**

- 6.1 Sono destinatari diretti ed esclusivi delle progettualità, le persone di età compresa tra 0 e 17 anni, presenti sul territorio nazionale.

## **7. Durata**

- 7.1 Le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe così come stabilito nel successivo § [13.6](#).

## **8. Modulistica e modalità di partecipazione**

- 8.1 La modulistica relativa alla partecipazione all'Avviso, da utilizzare, a pena di esclusione, per la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente Avviso, è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento <https://famiglia.governo.it>, sezione "Avvisi e Bandi", ed è così composta:
- domanda di ammissione al finanziamento (Format 1);
  - patto d'integrità (Format 2);
  - dichiarazione sostitutiva (Format 3);
  - scheda di progetto e piano finanziario (Format 4).



- 8.2 Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di esclusione, via PEC all'indirizzo: [educareinsieme@pec.governo.it](mailto:educareinsieme@pec.governo.it), la "domanda di ammissione al finanziamento", redatta utilizzando esclusivamente l'allegato Format 1), unitamente al "patto d'integrità", redatto utilizzando esclusivamente l'allegato Format 2), alla "dichiarazione sostitutiva", redatta utilizzando il Format 3), alla "scheda di progetto e piano finanziario", predisposto utilizzando esclusivamente l'allegato Format 4).
- 8.3 Pena l'esclusione, il Format 1), il Format 2), il Format 3) e il Format 4), devono essere firmati digitalmente, in formato PDF originale non scansionato, con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata (a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS), dal legale rappresentante del soggetto proponente (nella forma singola) o da un suo delegato, nonché dal soggetto capofila della forma associata e da tutti i partner (nel caso di partecipazione in forma di ATI/ATS) o da loro delegati.
- 8.4 Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "EDUCAREINSIEME2021" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui al precedente § 4, la denominazione del solo capofila.
- 8.5 La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati, non può essere superiore ai 33 Mbyte. Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei 33 Mbyte, l'interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento. Ai fini della verifica della data di arrivo della proposta progettuale farà fede la data dell'ultimo messaggio inviato.
- 8.6 Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC: [educareinsieme@pec.governo.it](mailto:educareinsieme@pec.governo.it) o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC.
- 8.7 Alla domanda di ammissione al finanziamento dovranno essere, inoltre, allegati, a pena di esclusione:
- l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto proponente (in forma singola) e degli eventuali partner, in caso di partecipazione sottoforma di ATI/ATS, dichiarati conformi all'originale;
  - gli ultimi due bilanci d'esercizio o rendiconti finanziari (2019 e 2020) del soggetto proponente e degli eventuali partner, in caso di partecipazione sottoforma di ATI/ATS;
  - la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente. In caso di ATI/ATS, una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi.
- 8.8 La domanda di ammissione al finanziamento, unitamente alla citata documentazione, deve essere trasmessa, pena l'esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila responsabile dell'ATI/ATS.



- 8.9 Sono esonerati dalla presentazione dei due bilanci d'esercizio o rendiconti finanziari (2019 e 2020) gli enti ecclesiastici e gli enti di culto dotati di personalità giuridica, nonché le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi e le scuole dell'infanzia pubblici, di cui al [§ 4.1](#).
- 8.10 Le domande di ammissione al finanziamento complete della citata documentazione dovranno essere trasmesse a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale: <http://famiglia.governo.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri [www.governo.it](http://www.governo.it), e fino al 30 aprile 2021, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche all'eventuale disponibilità delle risorse.
- 8.11 Sarà cura dell'Amministrazione comunicare, attraverso pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it> sezione "Avvisi e Bandi", la chiusura della procedura, prima della scadenza del termine sopra indicato del 30 aprile 2021, in caso di esaurimento delle risorse.

## **9. Verifica di ricevibilità e ammissibilità delle domande**

- 9.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui al [§ 16](#), verifica la ricevibilità e la ammissibilità formale di ciascuna proposta progettuale pervenuta per accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica e, dunque, alla trasmissione alla Commissione di valutazione di cui al successivo [§ 10](#). A seguito di verifica di ricevibilità e ammissibilità formale della singola proposta progettuale da parte del RUP, quest'ultimo forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione da parte della su indicata Commissione di valutazione.
- 9.2 Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti e integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, purché finalizzati ad accertare/verificare l'esistenza di atti richiamati nelle dichiarazioni rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile.
- 9.3 Sono considerate irricevibili le proposte progettuali presentate oltre il termine indicato nel presente Avviso ([§ 8.10](#)).
- 9.4 Sono considerate inammissibili le proposte progettuali:
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente [§ 4.1](#), che siano sottoscritte da un soggetto diverso, non delegato, da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
  - che non prevedano interventi previsti nelle aree tematiche, di cui al [§ 5](#);
  - che prevedano come destinatari finali soggetti diversi da quelli indicati nel presente Avviso;
  - che prevedono una durata complessiva degli interventi diversa da 12 mesi;
  - che non ottemperino a eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni dell'Amministrazione nei termini perentori e di decadenza indicati nella richiesta stessa.



- 9.5 L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente paragrafo, sarà comunicata al soggetto proponente tramite posta elettronica certificata che avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.
- 9.6 Agli esclusi è consentito, comunque, di presentare una nuova proposta progettuale, formalmente ammissibile e coerente con le previsioni del presente Avviso, entro i termini previsti dallo stesso, di cui al § [8.10](#), e attesa la disponibilità di risorse.
- 9.7 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni normative applicabili.

## **10. Commissione di valutazione**

- 10.1 Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili saranno valutate da una apposita Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali. La Commissione è composta da tre commissari, di cui un Presidente e due componenti. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
- 10.2 La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
- 10.3 La Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui al § 12.
- 10.4 Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

## **11. Valutazione delle proposte progettuali**

- 11.1 Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili sono valutate, ed eventualmente ammesse al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello.
- 11.2 La Commissione valuta le singole proposte progettuali e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo [§ 12](#).
- 11.3 Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti su 100.



- 11.4 All'esito della valutazione, la Commissione redige un verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione, con i punteggi assegnati, e ne rende noti gli esiti al RUP che provvede alla pubblicazione, sul sito internet <http://famiglia.governo.it>, dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con periodico aggiornamento dello stesso ogni quindici giorni.
- 11.5 Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà alla riallocazione delle risorse, al fine di assicurare il completo utilizzo delle stesse e procedere alla valutazione di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell'ordine di presentazione.
- 11.6 Il nominativo del soggetto proponente, la denominazione del progetto e l'importo ammesso a finanziamento sono pubblicati sul sito internet <http://famiglia.governo.it> e detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

## **12. Attribuzione dei punteggi**

La Commissione di cui al precedente §10, potrà assegnare a ciascun progetto, appartenente a ciascuna area tematica, un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

<b>Qualità della proposta</b>	<b>Max. punti 50</b>
a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei risultati attesi dell'intervento, sintesi in un quadro logico	fino a punti 5
a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli impatti sociali che l'intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento	fino a punti 10
a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa	fino a punti 10
a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti adottati anche di natura digitale	fino a punti 10
a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi previsti	fino a punti 10
a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell'intervento sul territorio (proposta di un possibile modello)	fino a punti 5
<b>Cooperazione e compartecipazione</b>	<b>Max. punti 30</b>
b.1 Composizione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità educante) e coerenza della stessa rispetto ai bisogni, all'area tematica prescelta, alle competenze di ciascun partecipante	fino a punti 10
b.2 Modello di cooperazione della rete partenariale pubblica e/o privata (comunità educante)	fino a punti 10
b.3 Coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella fase di programmazione, progettazione e nella attuazione dell'intervento	fino a punti 10
<b>Piano finanziario e Valutazione di impatto</b>	<b>Max. punti 20</b>
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite	fino a punti 10
c.2 Metodologia, indicatori ed eventuale soggetto individuato per la realizzazione di una valutazione d'impatto sociale	fino a punti 10



### **13. Procedure di avvio**

- 13.1 A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo.
- 13.2 Al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione è obbligatorio, per il soggetto beneficiario, trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 13.3 Nel caso in cui il beneficiario sia un ATI/ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione del finanziamento.
- 13.4 La data dell'avvio delle attività viene dichiarata dal beneficiario, tramite PEC all'indirizzo [educareinsieme@pec.governo.it](mailto:educareinsieme@pec.governo.it) attraverso la compilazione del Modulo A, su richiesta del Dipartimento, nel rispetto del cronoprogramma (Format 4) allegato alla domanda di partecipazione. Il Modulo A verrà inviato, tramite PEC, dal beneficiario unitamente all'Atto di concessione di contributo. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima della data comunicata dal beneficiario.
- 13.5 La conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla data di inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle regioni o dalle autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti in accordo con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.
- 13.6 La richiesta di proroga, debitamente motivata, deve in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 13.7 Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato, e in ogni caso non comportino ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.

### **14. Finanziamento del progetto, rendicontazione e monitoraggio**

- 14.1 L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (Modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 45 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
    - apposita fideiussione emessa a garanzia del predetto 30% del finanziamento concesso, avente validità per l'intera durata del progetto;



- polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
  - dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (Modulo C);
  - dichiarazione della ritenuta del 4% (Modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (con esclusione degli enti pubblici);
  - piano esecutivo delle attività;
- b) fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 6 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:
- rendicontazione (Modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante;
  - elenco dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
  - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (Modulo F);
  - relazione di attività del periodo;
- c) a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
- rendicontazione (Modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
  - copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
  - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (Modulo F);
  - relazione finale delle attività progettuali.
- 14.2 Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:
- all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
  - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;
  - superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
- 14.3 I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo - contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.





- 14.4 L'Amministrazione si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza dell'atto di concessione, ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto o nel caso di irrealizzabilità dello stesso; nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento le risorse, maggiorate degli interessi legali.
- 14.5 Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
- 14.6 Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito secondo la normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
- 14.7 Saranno altresì ammesse a finanziamento le spese effettuate, sostenute e comunque fatturate medio tempore dal proponente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Dipartimento e sino alla stipula dell'atto di concessione, purché propedeutiche alla realizzazione delle attività della proposta progettuale e in linea con lo schema e i parametri di cui al Format 4. In nessun caso saranno riconosciuti i costi sostenuti dai proponenti qualora il progetto non venga ammesso a finanziamento e pertanto non venga sottoscritto il relativo atto di concessione. È condizione di ammissibilità pertanto che la spesa, documentalmente dimostrabile, avvenga dalla data di pubblicazione dell'Avviso.
- 14.8 Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.
- 14.9 Il Dipartimento potrà richiedere ai Soggetti beneficiari la trasmissione di elementi informativi ai fini del monitoraggio e/o della valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'azione di riferimento.
- 14.10 I Moduli A, B, C, D e F saranno resi disponibili dal Dipartimento sul sito istituzionale sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell'apposita sezione "Avvisi e Bandi".



## **15. Altre informazioni**

### **15.1 Obblighi pubblicitari**

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale

### **15.2 Tutela della privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.

I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.

L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

### **15.3 Richieste di chiarimenti**

I soggetti interessati potranno inviare quesiti - fino al 31 marzo 2021- per posta elettronica certificata all'indirizzo [educareinsieme@pec.governo.it](mailto:educareinsieme@pec.governo.it), indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul/i quale/i si intende avere informazioni.



Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell'apposita sezione "Avvisi e Bandi".

#### **15.4 Clausole finali**

La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

### **16. Responsabile del procedimento**

16.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Alfredo Ferrante, dirigente di II f. della Presidenza del Consiglio dei ministri.